

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. AMM.RI
CONDOMINIO

Ritenuta 10% sui bonifici per Ristrutturazioni Edilizie (36%) e Risparmio Energetico (55%) - chiarimenti e modalità operative

Con nostra precedente circolare Vi avevamo comunicato che la Manovra Correttiva 2010 (D.L. 31.05.2010 n. 78) ha introdotto (dal 01.07.2010) a carico delle Banche e Poste l'obbligo di effettuare una **ritenuta a titolo d'acconto del 10%** sui **bonifici** disposti dai contribuenti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (**36%**) e per interventi di risparmio energetico (**55%**), con la Circolare 40 del 28.07.2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sua applicazione.

Nel dettaglio la circolare dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che:

- la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 10% non deve comprendere l'Iva, pertanto è rappresentata dall'importo totale della fattura al netto dell'Iva, che per semplicità è stabilita sempre nel 20% (anche se in fattura è addebitata con aliquota diversa);
- le fatture (del 36% e 55%) emesse nei confronti di soggetti che in precedenza applicavano la ritenuta (Condominio) devono essere assoggettate alla sola ritenuta del 10%.

In considerazione di quanto sopra le **Fatture da Voi ricevute (pagate) relative** alle prestazioni di cui **al 36% ed al 55% non devono più essere assoggettate alla ritenuta d'acconto** usualmente operata (4%), **in quanto soggette alla sola ritenuta del 10%** operata dalle Banche e Poste.

Vi esortiamo a prestare molta attenzione e a verificare con i soggetti da cui ricevete la fattura la corretta applicazione di questo nuovo meccanismo, vi è infatti il rischio di operare una doppia ritenuta d'acconto.

Da un punto di vista operativo ed organizzativo Vi suggeriamo:

- nel caso di ricezione di una Fattura per 36% e/o 55% (fatture che pagate con bonifico "particolare") che indichi ancora la ritenuta dovete far rimettere la Fattura senza la ritenuta;
- **non fotocopiare, non conteggiare e non inserire le fatture di cui sopra nel prospetto delle ritenute e del successivo 770.**

A disposizione per chiarimenti, porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 6 settembre 2010.

STUDIO SESANA ASSOCIATI